

Testo coordinato della Delibera G.R. 22 marzo 2004, n .273 (Modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225)

coordinato con:

- Delibera N .601 del 28-06-2004 (Modificazione alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 238 e 273 del 22 marzo 2004 concernenti l'incentivazione delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti generali per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Considerato che occorre dettare disposizioni per stabilire le modalità di presentazione delle domande di contributo forfetario iniziale e annuale, indicando la relativa documentazione;

Considerato che occorre dettare disposizioni per il procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che occorre dettare disposizioni per assicurare la coerenza dell'incentivazione con la programmazione locale;

Considerato che occorre stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni sullo svolgimento delle gestioni associate;

Considerato che occorre stabilire in dettaglio le modalità e i procedimenti per effettuare eventuali revoche dei contributi, in relazione al mancato adempimento della presentazione delle relazioni, alla mancata collaborazione e alla insorgenza e alla permanenza delle situazioni di crisi delle gestioni associate, precisando i casi in cui è possibile prevedere la sospensione del procedimento di revoca;

Considerato che occorre individuare la struttura regionale competente per gli adempimenti amministrativi connessi all'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001 e alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Considerato che occorre dettare disposizioni per l'incentivazione nell'anno 2004;

Ritenuto di strutturare il presente atto nella forma dell'articolato, onde consentire la più chiara indicazione delle disposizioni da applicare e la più agevole citazione delle partizioni dell'atto medesimo;

Vista l'intesa conseguita il 15 marzo 2004 nel tavolo di concertazione tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

a voti unanimi

DELIBERA

Art. 1

Domanda di contributo forfetario iniziale

1. La domanda per la concessione del contributo forfetario iniziale dell'articolo 10 della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, è presentata da ciascun ente responsabile di gestione associata entro il termine perentorio e nelle forme stabiliti con decreto del dirigente della struttura regionale competente; il termine non può essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal rappresentante dell'ente responsabile della gestione associata, sindaco del Comune, presidente della Comunità montana o delle altre forme associative di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. In alternativa, la domanda può essere sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell'ente responsabile della gestione associata.
3. Alla domanda sono allegati l'atto associativo e gli atti di organizzazione della gestione associata, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
4. Sono altresì allegati:
 - a) i regolamenti e l'ulteriore documentazione per l'esercizio della gestione associata, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238 **ai fini** dell'attribuzione del punteggio della gestione medesima;
 - b) dichiarazione sottoscritta dal segretario o dal direttore generale di ogni singolo Comune partecipante alla gestione associata per la quale è richiesto il contributo circa la non sussistenza di altri atti associativi adottati dal Comune aventi ad oggetto procedimenti, attività e servizi rientranti nella medesima gestione associata. In caso di sussistenza di altri atti associativi, questi sono allegati alla domanda.
5. Se l'ente che richiede il contributo è responsabile di più gestioni associate, la domanda è presentata evidenziando distintamente ciascuna gestione associata. La documentazione è presentata per ciascuna di esse.
6. Se la documentazione è già in possesso della Regione, è sufficiente che nella domanda sia indicato l'ufficio presso il quale è possibile reperirla.
7. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabiliti i modelli di presentazione della domanda e, ove occorra, i modelli da utilizzare per la trasmissione dell'ulteriore documentazione e le istruzioni per la loro compilazione.

Art. 2

Procedimento di concessione del contributo forfetario iniziale

1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di concessione del contributo forfetario iniziale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1. Effettua l'istruttoria sulle domande considerando il complesso delle gestioni associate attivate tra i Comuni del livello ottimale, come risultano dalle domande medesime presentate da uno o più enti responsabili della gestione.

2. La struttura regionale competente per la concessione dei contributi assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa. Nel corso dell'attività istruttoria, può prendere in considerazione o richiedere rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Se ritiene necessario richiedere detti atti, può assegnare agli enti interessati, mediante comunicazione effettuata con lettera o telefax, da cui risulti la data del ricevimento, un termine perentorio, non inferiore a tre giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale le gestioni associate per le quali è stata effettuata la richiesta sono considerate non ammissibili a contributo. L'inammissibilità a contributo di una gestione associata può determinare il venir meno di condizioni e requisiti per la concessione del contributo per altre gestioni associate oggetto di domanda.
3. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, nonché quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238 e dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo, da attribuire ad ogni ente responsabile di una o più gestioni associate, secondo le modalità e nella misura stabilite dalla medesima deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
4. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. L'ente beneficiario è unico responsabile del contributo, può provvedere all'eventuale riparto delle somme attribuite tra gli enti partecipanti alla gestione associata secondo quanto previsto dagli atti associativi, ed è unico destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca per l'intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti alla gestione associata.
6. Nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione del contributo. In tal caso, le regole per la concessione e per il calcolo del contributo si applicano distintamente per ogni procedimento e non è ammessa la rideterminazione o l'integrazione del contributo già concesso.

Art. 3

Domanda di contributo annuale

1. La domanda per la concessione, ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, del contributo annuale è presentata da ciascun ente responsabile di gestione associata entro il termine perentorio e nelle forme stabiliti con decreto del dirigente della struttura regionale competente; il termine non può essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal rappresentante dell'ente responsabile della gestione associata, sindaco del Comune, presidente della Comunità montana o delle altre forme associative di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. In alternativa, la domanda può essere sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell'ente responsabile della gestione associata.
3. Se è richiesto il contributo per una gestione associata già incentivata, alla domanda deve essere allegata la relazione generale dell'articolo 6, comma 1. Non è necessario allegare la relazione generale se questa è già stata trasmessa nei termini di cui al medesimo articolo 6.

4. Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, quando la gestione associata è proposta per la prima volta a contributo; tuttavia, se il contributo annuale può essere richiesto in occasione della richiesta del contributo forfetario iniziale, la documentazione presentata per il contributo forfetario iniziale vale anche per quello annuale. La stessa documentazione è allegata se la gestione associata è riproposta a contributo dopo essere stata considerata inammissibile in un procedimento precedente.
5. Il comma 3 del presente articolo non si applica, e alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, quando:
 - a) la gestione associata è stata riattivata dopo la sua cessazione;
 - b) la gestione associata è stata già incentivata e il contributo è stato revocato; in tal caso, andrà anche presentata la documentazione dell'articolo 4, comma 6, nei termini ivi previsti;
 - c) sono state apportate o devono essere apportate variazioni all'atto associativo della gestione associata, per la quale è stato già concesso il contributo forfetario iniziale o un contributo annuale; rientra in questo caso anche la variazione degli enti partecipanti o della forma associativa.
6. Se l'ente che richiede il contributo è responsabile di più gestioni associate, la domanda è presentata evidenziando distintamente ciascuna gestione associata. La documentazione, se dovuta, è presentata per ciascuna di esse.
7. Se la documentazione è già in possesso della Regione, è sufficiente che nella domanda sia indicato l'ufficio presso il quale è possibile reperirla.
8. Se per due o più gestioni associate, cui partecipano gli stessi Comuni, viene richiesto il contributo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, è data facoltà agli enti partecipanti di presentare una domanda unica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 7, della deliberazione medesima.
9. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabiliti i modelli di presentazione della domanda e, ove occorra, i modelli da utilizzare per la trasmissione dell'ulteriore documentazione e le istruzioni per la loro compilazione.

Art. 4

Procedimento di concessione del contributo annuale

1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di concessione del contributo annuale con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Effettua l'istruttoria sulle domande di contributo annuale, considerando il complesso delle gestioni associate attivate tra i Comuni del livello ottimale e delle altre aggregazioni previste dagli articoli 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, come risultano dalle domande medesime presentate da uno o più enti responsabili della gestione.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei contributi assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa ed, eventualmente, delle verifiche effettuate ai sensi della presente deliberazione. Nel corso dell'attività istruttoria, può prendere in considerazione o richiedere rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Se ritiene necessario richiedere detti atti, può assegnare agli enti interessati, mediante comunicazione effettuata con lettera o telefax, da cui risulti la data del ricevimento, un termine perentorio, non inferiore a tre giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale le gestioni associate per le quali è stata effettuata la

richiesta sono considerate non ammissibili a contributo. L'inammissibilità a contributo di una gestione associata può determinare il venir meno di condizioni e requisiti per la concessione del contributo per altre gestioni associate oggetto di domanda.

3. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, nonché quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238 e dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione e alla liquidazione, anche contestuale, del contributo.
4. Il contributo annuale può essere concesso anche in occasione della concessione del contributo forfetario iniziale, se ciò è previsto dal decreto che avvia il procedimento.
5. Per una stessa gestione associata può essere concesso nello stesso anno un solo contributo annuale, ai sensi degli articoli 11, 12, 13, comma 2, 13, comma 4, 14, comma 1, lettera a), 14, comma 1, lettera b), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. La struttura regionale competente alla concessione del contributo verifica che non ricorrano casi di duplicazione del contributo, avuto riguardo ad una stessa gestione associata cui partecipa uno stesso Comune.
6. Per le gestioni associate già incentivate, la concessione del contributo è condizionata alla verifica della continuazione della gestione medesima. La verifica è effettuata sulla base della relazione generale di cui all'articolo 6, comma 1. Se è stato adottato un provvedimento di revoca o è in corso un procedimento di revoca, il nuovo contributo può essere concesso solo se è data inequivocabile dimostrazione, entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di contributo, mediante esibizione degli atti amministrativi adottati e documentazione delle attività eseguite, che la gestione associata è stata effettivamente riattivata ed è pienamente operativa; restano fermi i casi di esclusione previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 3, 14, comma 5, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
7. Il contributo annuale non può essere concesso per le gestioni associate per le quali, decorso il termine stabilito dal comma 6, **terzo** periodo, del presente articolo, sono ancora in corso le attività volte al superamento della situazione di crisi ai sensi dell'articolo 7, ancorché il procedimento di revoca sia stato sospeso.
8. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il termine è sospeso, con decreto del dirigente della struttura regionale competente, per il tempo in cui la struttura deve provvedere alle verifiche di cui ai commi 5 e 6 e ad adottare gli atti conseguenti, quantunque ciò riguardi solo una parte delle domande di contributo. Con il medesimo decreto può essere effettuato l'impegno di spesa per tutte le risorse disponibili, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni per la concessione del contributo ad alcuno degli enti richiedenti.
9. Il contributo può essere concesso anche a titolo diverso rispetto a quanto richiesto, se sussistono le condizioni e i requisiti. La struttura regionale, ove ravvisi detta possibilità, provvede d'ufficio, anche acquisendo ai sensi del comma 2 gli elementi necessari per procedere alla concessione. In particolare, provvede ai sensi dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 in caso di concorrenza di pluralità di atti associativi tra loro complementari e non contrastanti.
10. L'ente beneficiario è unico responsabile del contributo, può provvedere all'eventuale riparto delle somme attribuite tra gli enti partecipanti alla gestione associata secondo quanto previsto

dagli atti associativi, ed è unico destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca per l'intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti alla gestione associata.

11. La Giunta regionale stabilisce annualmente il numero dei procedimenti di concessione dei contributi annuali che possono essere avviati nello stesso anno; in caso di più procedimenti, provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
12. A decorrere dall'anno 2005, possono presentare domanda di contributo annuale tutte le aggregazioni previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. La mancata presentazione della domanda di contributo o il mancato conseguimento del contributo comportano il decorrere della annualità.

Art. 5

Coerenza dell'incentivazione con la programmazione locale

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, quando sono proposte a contributo forfetario iniziale e annuale gestioni associate che hanno ad oggetto interventi e servizi che la normativa vigente sottopone a procedure di programmazione locale, in particolare nella zona socio sanitaria, il punteggio della gestione associata è attribuito e il contributo può essere concesso a condizione che la gestione associata medesima sia coerente con le determinazioni assunte in sede di programmazione.
2. La verifica della coerenza è effettuata in tutti i casi in cui i Comuni partecipanti alla gestione associata non coincidono esattamente con i Comuni degli ambiti territoriali rilevanti per la programmazione locale. In particolare, la verifica è effettuata in relazione alla programmazione locale che si svolge nella zona socio sanitaria quando la gestione associata opera in materia di interventi e servizi sociali ed educativi. La verifica è effettuata dai Comuni medesimi, mediante accordo o intesa tra tutti i Comuni dell'unico ambito territoriale di programmazione locale interessato, ovvero dei diversi ambiti di programmazione locale interessati, che attesta la conformità della gestione associata alla programmazione locale dell'unico o dei diversi ambiti interessati; l'accordo o l'intesa possono essere conseguiti nella conferenza dei Sindaci dell'unico o dei diversi ambiti interessati.
3. L'accordo o l'intesa devono richiamare espressamente e in dettaglio il contenuto della gestione associata, e devono essere trasmessi alla struttura regionale competente per la concessione del contributo.
4. Ove l'accordo o l'intesa non siano stati conseguiti con la partecipazione di tutti i Comuni dell'unico o dei diversi ambiti territoriali interessati, l'ente che deve assumere la responsabilità della gestione associata è tenuto a comunicare l'accordo o l'intesa ai Sindaci dei Comuni che non vi hanno partecipato, che possono segnalare motivatamente alla struttura regionale competente per la concessione del contributo gli elementi della gestione associata che pregiudicano l'attuazione delle determinazioni assunte in sede di programmazione locale. La struttura regionale competente per la concessione del contributo, sentita la direzione generale competente per materia, assume le determinazioni finali sull'ammissibilità o la non ammissibilità della gestione associata a contributo.

Art. 6

Relazione sulla gestione associata e monitoraggio

1. L'ente beneficiario dei contributi è tenuto alla presentazione di una relazione generale contenente i seguenti elementi:
 - a) attività svolta dalla gestione associata dalla data di concessione del contributo;
 - b) risultati raggiunti e criticità riscontrate;
 - c) spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi della gestione associata;
 - d) utilizzazione dei contributi concessi, con indicazione anche dell'oggetto degli impegni assunti o del contenuto delle attività svolte.
2. Con la presentazione della relazione generale del comma 1, l'ente beneficiario assolve, ove previsto, anche agli adempimenti di monitoraggio sulle gestioni associate di cui è responsabile, fornendo i dati sugli indicatori definiti dalla struttura regionale competente. La mancata presentazione dei dati del monitoraggio richiesti costituisce inadempimento dei doveri di collaborazione di cui all'articolo 17 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
3. La relazione generale è trasmessa dal soggetto beneficiario del contributo, che cura anche la raccolta e la trasmissione degli elementi che devono essere forniti dai Comuni partecipanti alla gestione associata. Nel caso dell'articolo 3, comma 8, la relazione generale reca l'indicazione degli enti responsabili di gestione associata, con attestazione da parte di questi degli elementi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La struttura regionale competente definisce, ove necessario, i modelli di relazione e le formalità per la presentazione.
5. La relazione generale di cui al comma 1 deve essere presentata, in via ordinaria, entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a partire dal trentesimo giorno precedente la scadenza di detto termine.
6. In alternativa, la relazione generale può essere presentata anche dopo la scadenza ordinaria indicata al comma 5, ma comunque non oltre la prima scadenza utile fissata per la presentazione delle domande di contributo annuale, a partire dal trentesimo giorno precedente.
7. Al fine di consentire la verifica della continuazione della gestione associata, la relazione generale del comma 1 deve essere presentata, per le gestioni associate già incentivate per le quali si chiede la concessione del contributo annuale, entro il termine di presentazione della domanda di contributo annuale, anche se questo scade prima del termine ordinario del comma 5. Se invece il termine di presentazione della domanda di contributo annuale scade dopo il termine del comma 5, l'adempimento si considera assolto se l'ente ha provveduto ai sensi del comma medesimo.
8. Dal 1° gennaio al 1° marzo dell'anno successivo alla concessione del contributo, l'ente beneficiario è tenuto altresì alla presentazione di una relazione intermedia relativa all'utilizzazione del contributo stesso, se non ha già provveduto alla trasmissione della relazione generale del comma 1. Detto adempimento deve essere ripetuto negli anni successivi fino alla piena utilizzazione del contributo. E' sufficiente che la relazione intermedia fornisca i dati contabili dell'utilizzazione del contributo.

9. La presentazione delle relazioni di cui ai commi 1 e 8 costituisce adempimento degli obblighi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
10. Quando, in uno stesso periodo, possono essere presentate entrambe le relazioni dei commi 1 e 8, la struttura regionale competente valuta, nei casi dubbi, quale dei due adempimenti è stato effettivamente assolto in quanto completo di tutti gli elementi previsti.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i contributi concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003, salvo che per il termine ordinario di presentazione della relazione generale del comma 1, che è confermato alla data del 7 agosto 2004.

Art. 7
Revoca dei contributi

1. Si provvede alla revoca totale o parziale dei contributi per gli inadempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 o per i casi di crisi della gestione associata indicati dal medesimo articolo 18, comma 1, lettera a).
2. La struttura regionale competente, in presenza di elementi idonei che indicano la sussistenza di presupposti per la revoca, avvia il procedimento di revoca mediante comunicazione o, ai sensi dei commi 4, 5 e 7, previo avviso all'ente beneficiario del contributo, trasmessi con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento.
3. Negli altri casi, la struttura, prima di avviare il procedimento di revoca, può richiedere chiarimenti o la documentazione necessaria o effettuare verifiche presso gli enti in collaborazione con loro.
4. Si provvede direttamente alla revoca, previo avviso, nel caso in cui non è trasmessa la relazione intermedia dell'articolo 6, comma 8, nel termine ivi previsto. Scaduto il termine, se la relazione intermedia risulta regolarmente trasmessa ma è incompleta, la struttura regionale competente provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare un ulteriore termine per trasmettere le necessarie integrazioni. In caso di ulteriore inadempimento si provvede direttamente, previo avviso, alla revoca.
5. Se non è trasmessa la relazione generale dell'articolo 6, comma 1, nei termini previsti dalla presente deliberazione, la struttura regionale competente provvede, scaduto il termine e con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare un ulteriore termine per la trasmissione, decorso inutilmente il quale provvede, previo avviso, alla revoca.
6. Se la relazione generale dell'articolo 6, comma 1, è regolarmente trasmessa ma è incompleta o è insufficiente a dimostrare la continuazione della gestione associata nel periodo considerato, la struttura regionale competente, scaduto il termine previsto per la presentazione, provvede ad avviare mediante comunicazione il procedimento di revoca, e a tal fine contesta che la gestione medesima può essere incorsa in tutti i fatti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, ancorché non sia possibile indicarli specificamente. Per le gestioni associate per le quali è richiesto il contributo annuale, il procedimento di revoca di cui al presente comma è avviato, se del caso, dopo la conclusione del

procedimento di concessione del contributo; la relazione generale è valutata quale documentazione necessaria per l'ammissibilità a contributo.

7. In tutti i casi in cui è richiesta la collaborazione dell'ente beneficiario del contributo o degli enti partecipanti alla gestione associata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e questa non è fornita, si procede direttamente, previo avviso, alla revoca del contributo concesso per la gestione associata per la quale è stata richiesta la collaborazione.
8. In tutti i casi in cui si deve procedere alla revoca previo avviso, non può essere concessa la sospensione del procedimento di revoca. Non è altresì applicabile la riduzione della somma soggetta a revoca, ai sensi del paragrafo 6.2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
9. Ai fini dell'articolo 18, comma 7, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e di quanto previsto dal presente articolo, si distinguono le seguenti situazioni di crisi della gestione associata, che possono presentarsi anche congiuntamente:
 - a) la gestione associata è cessata, che si verifica in particolare quando la gestione associata viene meno in relazione a tutti i Comuni che l'avevano attivata, per annullamento dell'atto associativo, ovvero per scadenza o mancato rinnovo o scioglimento del vincolo associativo, consensuale o derivante dall'approvazione di un altro atto associativo dal quale si ricava la cessazione;
 - b) la gestione associata non è più operativa, che si verifica in particolare quando, anche non sussistendo uno dei casi della lettera a), la gestione associata viene meno in via di fatto in relazione a tutti i Comuni che l'avevano attivata;
 - c) la gestione associata non ha più gli elementi che ne avevano consentito l'incentivazione, che si verifica in particolare per il sopravvenire di situazioni che determinano il venir meno delle condizioni e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;
 - d) parte dei Comuni che avevano attivato la gestione associata non ne sono più partecipi, che si verifica in particolare quando la cessazione di cui alla lettera a) o la non operatività di cui alla lettera b) coinvolge solo una parte dei Comuni che avevano attivato la gestione associata, e questa continua ad operare per i restanti Comuni;
 - e) sono stati adottati da alcuno dei Comuni partecipanti atti associativi che contrastano con la gestione associata, che si verifica in particolare quando la gestione associata continua per alcune funzioni, attività e servizi, ma parte dei Comuni che l'avevano attivata hanno stipulato atti associativi con essa contrastanti;
 - f) sono stati adottati da alcuno dei Comuni partecipanti atti che pregiudicano la continuazione della gestione associata, che si verifica in particolare quando uno o più Comuni che l'avevano attivata adottano singoli atti o pongono in essere comportamenti, anche omissivi, che determinano una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, ovvero che, pur non determinando di per sé una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, risultano comunque contrastanti con la gestione medesima e sono tali da poter determinare, se si ripetono o si consolidano, una delle situazioni medesime.
10. La comunicazione che avvia il procedimento indica i presupposti per la revoca. E' assegnato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'ente beneficiario del contributo può:
 - a) trasmettere nuovi elementi, e in particolare la documentazione che comprova l'insussistenza dei presupposti per la revoca o i provvedimenti adottati che hanno consentito di rimuovere la situazione di crisi della gestione associata;

- b) fornire gli elementi di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che consentono la revoca in misura ridotta;
 - c) prospettare soluzioni per superare la situazione di crisi della gestione associata, ed eventualmente richiedere a tal fine, nei casi previsti dai commi **14 e 15**, la sospensione del procedimento di revoca;
 - d) trasmettere, nel caso previsto dal comma **6**, gli elementi integrativi della relazione generale ed ogni ulteriore documentazione che dimostrano l'effettivo svolgimento della gestione associata.
11. Quando da uno o più fatti può dedursi, anche in via di ipotesi, la sussistenza di più presupposti per la revoca, questi possono essere indicati nella comunicazione, con riserva di valutazione degli elementi e della documentazione trasmessi ai fini della specificazione dei presupposti medesimi. La specificazione dei presupposti per la revoca può essere effettuata anche in occasione della sospensione del procedimento di cui ai commi 14 e 15.
12. Sulla base degli elementi e della documentazione trasmessi, la comunicazione può essere rinnovata indicando presupposti ulteriori e diversi da quelli precedentemente evidenziati; in tali casi l'intero procedimento è rinnovato.
13. Decorso il termine assegnato senza che l'ente beneficiario del contributo abbia trasmesso gli elementi di cui al comma 10, si provvede alla revoca. Si provvede, altresì, alla revoca quando gli elementi trasmessi non sono sufficienti a comprovare l'insussistenza dei presupposti, o i provvedimenti adottati non risultano idonei a rimuovere la situazione di crisi, o le soluzioni prospettate non sono ritenute idonee al superamento della situazione di crisi.
14. Quando tra i presupposti della revoca vi è la cessazione o la mancata operatività della gestione associata, ai sensi del comma 9, lettere a) e b), il procedimento può essere sospeso solo se è possibile superare la situazione di crisi o attivare altra gestione associata, tra tutti i Comuni originariamente partecipanti, entro il termine massimo previsto per la presentazione della relazione generale dell'articolo 6, comma 1.
15. Quando tra i presupposti della revoca non vi è la cessazione o la mancata operatività della gestione associata, ai sensi del comma 9, lettere a) e b), il procedimento può essere sospeso solo se è possibile superare la situazione di crisi o attivare altra gestione associata, tra tutti i Comuni originariamente partecipanti, entro il termine massimo previsto per la presentazione della relazione generale dell'articolo 6, comma 1, ovvero anche oltre detto termine ma comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento.
16. All'eventuale sospensione del procedimento si provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento. La struttura regionale competente, decorsi i termini dei commi 14 e 15, provvede alla revoca se la situazione di crisi non è stata superata o non è stata attivata altra gestione associata.
17. Alla revoca del contributo si provvede con decreto del dirigente della struttura regionale competente, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'avvio del procedimento; il termine è sospeso se è concesso, ai sensi del presente articolo, un ulteriore termine per adempiere.
18. La situazione di crisi della gestione associata per la quale è stato concesso un contributo può essere segnalata su iniziativa dell'ente responsabile della gestione al fine di superare la situazione di crisi entro un termine determinato. La segnalazione consente alla struttura

regionale competente di non avviare il procedimento di revoca se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a) il procedimento di revoca non è stato già avviato, e la struttura regionale competente non ha, a qualunque titolo, salvo che per mere attività di monitoraggio, richiesto formalmente chiarimenti o documentazione o effettuato verifiche sullo svolgimento della gestione associata;
- b) la segnalazione concerne solo fatti di cui al comma 9 che si sono verificati dopo tre mesi dalla concessione del contributo;
- c) non è decorso il termine ordinario o abbreviato, di cui all'articolo 6, commi 5 e 7, per la presentazione della relazione generale, e la relazione non è stata presentata;
- d) l'ente indica le iniziative che sono state assunte o che si intendono assumere da parte degli enti partecipanti alla gestione associata per superare la situazione di crisi;
- e) l'ente indica un termine determinato, non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, entro cui sarà possibile superare la situazione di crisi.

19. In presenza della segnalazione del comma 18, che rispetti le condizioni ivi previste, la struttura regionale competente effettua, scaduto il termine indicato dall'ente responsabile della gestione, la verifica sul superamento o meno della situazione di crisi, ed avvia il procedimento di revoca se sussistono i presupposti. Il procedimento di revoca è comunque avviato se non sono rispettate le condizioni del comma 18. Se il procedimento di revoca è avviato ai sensi del presente comma, non è possibile procedere alla sua sospensione ai sensi dei commi 14 e 15.
20. La revoca disposta ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e del presente articolo riguarda esclusivamente il contributo concesso ai sensi della deliberazione medesima; alla eventuale revoca di altri contributi regionali connessi all'incentivazione delle gestioni associate si provvede solo se ciò è espressamente previsto e nei casi e secondo la disciplina di detti diversi contributi.
21. Per quanto non altrimenti disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
22. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di revoca dei contributi concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003, salvo che il provvedimento di revoca sia stato adottato prima della data di adozione della presente deliberazione.

Art. 8

Struttura regionale competente

1. Il settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza provvede, quale struttura regionale competente, agli adempimenti amministrativi regionali connessi all'attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, della presente deliberazione e delle altre deliberazioni attuative della Giunta regionale, che non siano riservati ad altri organi o strutture regionali.
2. La struttura regionale competente, oltre alle verifiche d'ufficio, provvede altresì ad effettuare verifiche a campione sull'effettivo svolgimento delle gestioni associate sulla base delle indicazioni della Giunta regionale.

3. La struttura regionale competente provvede a trasmettere alle strutture regionali competenti per materia gli atti associativi sulla base dei quali si è provveduto all'incentivazione delle gestioni associate.
4. Le strutture regionali competenti per materia, che acquisiscono nei procedimenti di propria competenza atti associativi per l'esercizio di funzioni e servizi comunali, rientranti tra quelli previsti dall'articolo 7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, trasmettono copia di detti atti alla struttura regionale di cui al comma 1.

Art. 9

Disposizioni per l'anno 2004

1. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2004, relativo all'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, è destinata alle iniziative di cui all'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 70.000,00.
2. La parte della somma del comma 1, destinata alle iniziative all'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 e non impegnata entro il 30 settembre 2004, è portata ad incremento di quella prevista per la concessione dei contributi forfetari iniziali e annuali.
3. Nell'anno 2004 possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione del contributo forfetario iniziale, e un solo procedimento per la concessione del contributo annuale.
4. Il contributo annuale è calcolato secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione. Nell'allegato medesimo è altresì stabilito il sistema di calcolo per le somme soggette a revoca.
5. Le somme attribuite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2003, n. 1118, sono revocate entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di concessione del contributo annuale se gli enti beneficiari risultano non aver presentato domanda di contributo annuale, ovvero se il contributo annuale non risulta concesso. In tali casi non si applicano le disposizioni dell'articolo 7. Se il contributo annuale è concesso e la somma da detrarre è superiore, la parte eccedente è attribuita a titolo di anticipazione dell'annualità successiva ed è a sua volta soggetta a revoca secondo i criteri del presente comma.
6. Con separato provvedimento si provvederà ad istituire un capitolo di entrata per l'accertamento delle somme revocate, vincolato al capitolo di spesa.
7. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e fermi restando le condizioni e i requisiti per l'incentivazione, nell'anno 2004 è data la possibilità di accedere:
 - a) al contributo annuale, da concedersi ai sensi degli articoli 11 e 12 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, alle gestioni associate cui partecipano i Comuni che sono già stati considerati nel contributo forfetario iniziale negli anni 2002 e 2003, nonché i Comuni che saranno considerati nel contributo forfetario da concedersi nel medesimo anno 2004; detta possibilità è data altresì ai Comuni di cui all'articolo 20, comma 8, della deliberazione medesima; la mancata presentazione della domanda di contributo annuale o il mancato conseguimento del contributo medesimo comportano il decorrere della prima annualità;

- b) al contributo annuale, da concedersi ai sensi degli articoli 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003; se il contributo annuale non è concesso, non si determina di per sé la decorrenza della prima annualità del contributo medesimo.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale della
Presidenza
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
VALERIO PELINI